

# STUDIO VITALI

dottori commercialisti

23100 SONDRIO - Via Ragazzi del '99, 19

Tel. (0342) 214 005 – Fax (0342) 217 222

**Marco Vitali**

**Mario Vitali**

**Anna Vitali**

**Laura Vitali**

**Lorenza Della Briotta**

*Dottori Commercialisti*

*Revisori Legali*

## **CIRCOLARE PAGHE N. 04/2015**

**a TUTTI I CLIENTI**

**Loro sedi**

Sondrio, 16 aprile 2015

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA (Qu.I.R.)**

Informiamo i Signori Clienti che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è pertanto in vigore dal 3 aprile u.s., il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n.29, recante norme attuative delle disposizioni in materia di **liquidazione del Tfr come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.**

### **Lavoratori interessati**

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. (quota integrativa di retribuzione) tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l'istituto del Tfr.

L'opzione può essere esercitata anche dai lavoratori che abbiano conferito il Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari: nel periodo di durata dell'opzione, la partecipazione alle stesse prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale già maturata e mediante l'eventuale contribuzione a carico del dipendente e del datore di lavoro, con evidente esclusione del Tfr.

### **Lavoratori esclusi**

Non possono esercitare l'opzione in esame i lavoratori dipendenti:

a) domestici;

# STUDIO VITALI

- b) del settore agricolo;
- c) per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi;
- d) da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f) da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- g) da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h) da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- i) che abbiano disposto del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento (il lavoratore è tenuto a notificare tale ricorrenza al datore di lavoro), fino alla notifica dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

## Misura e imponibilità del Tfr da liquidare

La QuIR mensile è pari all'intera quota di Tfr maturanda nel mese, al netto del contributo dello 0,50% eventualmente dovuto, **da assoggettare a tassazione ordinaria** e non imponibile ai fini previdenziali.

In sede di liquidazione del Tfr la QuIR non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta per la tassazione separata del Tfr.

Ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la corresponsione del bonus degli 80 euro non si tiene conto della QuIR.

## Procedura di liquidazione della QuIR

I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della QuIR presentandogli **istanza sull'apposito modulo** debitamente compilato e validamente sottoscritto. **La manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018** o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente. Il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore.

L'opzione è efficace e l'erogazione della QuIR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

# STUDIO VITALI

**Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti** che, per liquidare la QuIR, accedessero al finanziamento assistito da garanzia, l'adempimento decorre **dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza**.

Per i lavoratori per i quali si liquidi mensilmente la QuIR, non è dovuto ovviamente il versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria Inps.

## **Interruzione della liquidazione della QuIR**

La liquidazione della QuIR è interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni elencate alle lettere e., f., g. e h. del paragrafo sui lavoratori esclusi e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime, nonché nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali a partire dalle seguenti decorrenze:

- 1) dall'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese in caso di avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro;
- 2) dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese, in caso di avvio della procedura di concordato preventivo;
- 3) dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, in caso di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- 4) dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in caso di avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

## **Indicazioni operative**

In allegato riportiamo una nota informativa che potrà essere consegnata ai dipendenti al fine di chiarire gli aspetti salienti dell'istituto.

I datori di lavoro che dovessero ricevere dai propri dipendenti il modello per la richiesta di erogazione della QuIR devono apporre sul modello stesso, e su una copia del modello da riconsegnare al dipendente, la data di ricezione e la propria firma per ricevuta.

I datori di lavoro devono poi dare tempestiva e formale notizia allo studio delle istanze ricevute, allegandone una copia, in modo che lo studio possa poi adempiere correttamente gli obblighi conseguenti alla ricezione dell'istanza.

L'indicazione della data sulla istanza ricevuta, inclusa la copia restituita al lavoratore, è importante al fine di individuare il momento dal quale decorrono i termini per la liquidazione della QuIR, ed è di particolare rilievo ove il Tfr sia versato al Fondo Tesoreria dell'Inps o al Fondo di Previdenza Integrativo. Infatti è solo in presenza di una istanza

# STUDIO VITALI

validamente formata e secondo le decorrenze previste dalla legge che il datore di lavoro può omettere di versare il Tfr a tali destinatari ed erogarlo direttamente al dipendente.

## Misure compensative

Per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018, per i lavoratori che abbiano richiesto la liquidazione della QuIR, **il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il Tfr dell'Inps** (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali) sulle quote maturande di Tfr corrisposte. Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della QuIR, potrà dedurre dal reddito d'impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del Tfr liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione (0,28% dal 2014) degli oneri impropri correlata al flusso di Tfr maturando liquidato.

## Finanziamento garantito

Per finanziare la liquidazione mensile della QuIR, **i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti** e che non siano tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps, **possono accedere ad un finanziamento**, assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dello Stato in ultima istanza, al quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore a quello di rivalutazione del Tfr tempo per tempo vigente.

Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale è calcolato sulla base dei principi e dei criteri già adottati per individuare i soggetti tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria ed è verificato e certificato dall'Inps.

E' prevista una complessa procedura per l'accesso al credito: occorre richiedere telematicamente all'Inps una particolare certificazione, che viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta e presentare la predetta certificazione ad una banca aderente all'accordo quadro tra i Ministri del Lavoro e dell'Economia e l'Associazione bancaria italiana per accedere al finanziamento. La banca non è tenuta ad operare alcuna valutazione di merito, essendo garantita da uno speciale fondo di garanzia presso l'INPS.

L'Inps rende disponibile, ogni mese, al datore di lavoro e all'intermediario (banca), la certificazione della misura della QuIR da finanziare, come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro.

**Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018, ma in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo**, per l'importo oggetto della liquidazione mensile della QuIR del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito.

L'intermediario notifica al datore di lavoro la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell'importo eventualmente già restituito, evidenziando che, in caso di mancato

# STUDIO VITALI

adempimento nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto all'intermediario nel privilegio e che l'Inps è legittimato ad operare la riscossione mediante avviso di addebito con titolo esecutivo e con ogni altro strumento di riscossione previsto.

In caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all'Inps, le sanzioni civili. In caso di procedure concorsuali, l'intermediario avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente e notifica all'Inps la richiesta di intervento del Fondo di garanzia.

Se il finanziamento sia utilizzato, anche solo in parte, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della QuIR, fatti salvi eventuali rilievi penali, l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi. L'erogazione del finanziamento è interrotta anche al verificarsi di una delle condizioni che determinano l'interruzione dell'erogazione della QuIR prima evidenziate.

## **Fondo di garanzia e oneri del datore di lavoro**

L'apposito Fondo di garanzia è alimentato da propria dotazione iniziale (100 milioni di euro per il 2015) a carico dello Stato, ma anche dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedano al finanziamento, pari alla misura del contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile dei lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR.

Il mancato versamento del contributo sarà recuperato dall'Inps mediante avviso di addebito o ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**

*La presente circolare è disponibile sul sito [www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it) nella sezione "Circolari Paghe"*

## ALLEGATO A

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA  
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE  
INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)**

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a .....			
Nato/a	a	.....	il
.....			
CF			
.....			
...			

## CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; *(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*
- prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data .....

Firma .....

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.



## **QUIR (Quota Integrativa della Retribuzione)**

### **SCHEDA INFORMATIVA**

L'art. 1 , commi 26-35 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere l'anticipazione del TFR mensilmente in busta paga fino al periodo di paga di giugno 2018.

Il D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, entrato in vigore il 3 aprile 2015 ha emanato le disposizioni attuative per dare concreta operatività alla norma.

#### **DI COSA SI TRATTA**

La disposizione consente ai lavoratori dipendenti di richiedere che la quota di Tfr (trattamento di fine rapporto) che normalmente viene erogata al termine del rapporto, ovvero in acconto durante il rapporto di lavoro in presenza di particolari condizioni, venga erogata per la quota maturata mensilmente unitamente alla retribuzione.

La quota di Tfr maturata è pari a circa il 7,4% della retribuzione lorda, dallo stesso va dedotto il contributo aggiuntivo Inps nella misura dello 0,5%.

#### **IMPOSTE E CONTRIBUTI – COME CAMBIANO**

Il Tfr erogato mensilmente nella forma della Quir è soggetto a tassazione ordinaria. Il Tfr erogato al termine del rapporto è invece soggetto a tassazione separata.

Vi è da tener presente che la tassazione ordinaria, salvi i casi di redditi lordi annui molto bassi (inferiori ai 15.000 Euro), è normalmente più onerosa della tassazione separata sia per l'applicazione dell'aliquota Irpef marginale (con una maggior imposizione di almeno il 4%) che per l'applicazione delle addizionali Irpef comunali e regionali, che non sono invece dovute ove il TFR sia soggetto a tassazione separata.

La Quir concorre alla formazione del reddito complessivo e può quindi influire negativamente, riducendole, sulle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico.

Non influisce invece sul limite reddituale per la spettanza del 'bonus Renzi'.

La Quir come il Tfr erogato al termine del rapporto non sono soggetti a contributi previdenziali,

## CHI PUO' RICHIEDERLA, E CHI NO

L'erogazione della Quir può essere richiesta dai lavoratori che siano assunti presso il datore di lavoro da almeno 6 mesi ai quali spetti il TFR.

L'opzione può essere esercitata anche nel caso in cui il lavoratore abbia conferito il Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari. Nel periodo di durata dell'opzione la partecipazione alle stesse prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale già maturata e mediante l'eventuale contribuzione a carico del dipendente e del datore di lavoro, con evidente esclusione del Tfr.

Non possono esercitare l'opzione in esame i lavoratori dipendenti:

- a) domestici;
- b) del settore agricolo;
- c) per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi;
- d) da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f) da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato;
- g) da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria, e di integrazione in deroga qualora sia in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h) da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- i) che abbiano disposto del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento (il lavoratore è tenuto a notificare tale ricorrenza al datore di lavoro), fino alla notifica dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

## COME RICHIEDERLA

I dipendenti per la richiesta della Quir devono compilare un apposito modello, come da allegato, e consegnarlo al datore di lavoro, facendosi restituire una copia dello stesso firmata per ricevuta.



## **DA QUANDO DECORRE**

L'erogazione della Quir decorre dal mese successivo a quello nel quale il lavoratore consegna l'istanza al datore di lavoro. Per i datori di lavoro che facciano ricorso al finanziamento garantito dal fondo di garanzia per erogare la Quir, l'erogazione avverrà dal terzo mese successivo a quello nel quale l'istanza è presentata.

Quindi per le istanze presentate nel mese di aprile 2015 l'erogazione avverrà con la retribuzione del mese di maggio 2015, salvo non si tratti di datori di lavoro che facciamo ricorso al fondo di garanzia, dove l'erogazione avverrà dal mese di luglio 2015 (terzo mese successivo all'istanza).